L'assemblea ordinaria dei soci:

- · approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- · approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, e viene convocata entro il mese di maggio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni allo Statuto e sullo scioglimento dell'associazione, nominando altresì i liquidatori, nonché nell'ipotesi di cui all'art. 16 del presente Statuto.

La convocazione dell'Assemblea Straordinaria può essere richiesta:

- dal Consiglio Direttivo con maggioranza dei due terzi dei componenti.
- da un quarto dei soci.

Dovranno avanzare domanda scritta al Presidente dichiarandone il motivo e con preavviso di 30 giorni.

Entro tale termine il Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea Straordinaria.

Le delibere delle assemblee straordinarie sono valide, per le modifiche statutarie, se adottate alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti; per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati

Art. 13 – Intervento alle Assemblee

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo.

Nell'assemblea è ammessa la rappresentanza per delega. Ciascun socio non può avere più di due deleghe.

Le assemblee saranno valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentate almeno la metà più uno dei soci aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidenza delle Assemblee

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente in carica o da chi ne fa le veci.